



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

AL MINISTERO DELLA SALUTE  
VIALE GIORGIO RIBOTTA, 5  
00144 ROMA

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI  
VIA XX SETTEMBRE, 20  
00187 ROMA

ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

**Oggetto:** Applicazione dell'articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

---

In data 13 dicembre 2014 è divenuto applicativo il regolamento (UE) n. 1169/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Nell'ambito del Decreto legislativo 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura, resta tuttora in vigore l'articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, e che sarà abrogato solo con l'adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al fine di assicurare continuità applicativa delle sanzioni previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992, nelle more dell'adozione della nuova disciplina sanzionatoria, la presente circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base dell'allegata tabella di concordanza.

Molte di queste disposizioni confermano i precetti contenuti nelle precedenti direttive comunitarie e recepiti nell'ordinamento nazionale per mezzo del D.Lgs. 109/1992, mentre in altri casi esse innovano il precetto o dispongono *ex novo*.

Le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento.

Le sanzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal Regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Stefano Firpo)



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

## ALLEGATO I

### TABELLA DI CONCORDANZA TRA LE DISPOSIZIONI DEL REG. (UE) N. 1169/2011 E LE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 109/1992

| REG. 1169/2011          |  | D.LGS. 109/1992  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| ARTICOLI                | SINTESI DEL CONTENUTO  | ARTICOLI   | SANZIONE applicabile al precepto confermato  |
| Art. 7                  | Pratiche leali di informazione   | Art. 2 <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>  | Art. 18.1<br>da € 3.500,00<br>ad € 18.000,00 |
| Art. 8, par. 4          | Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare.   | Art. 2 <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>  | Art. 18.1<br>da € 3.500,00<br>ad € 18.000,00 |
| Art. 8, par. 6          | Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività.   | Art. 16 <i>Vendita dei prodotti sfusi, c. 7</i>  | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00    |
| Art. 8, par. 7          | Indicazioni obbligatorie:<br>a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;<br>b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. | Art. 14 <i>Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7</i> | Art. 18.2<br>da € 1.600,00<br>ad € 9.500,00  |
| Art. 8, par. 8          | Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività.  | Art. 17 <i>Prodotti non destinati al consumatore</i>   | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00    |
| Art. 9, par. 1          | Elenco delle indicazioni obbligatorie  | Art. 3 <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1</i>                                    | Art. 18.2<br>da € 1.600,00<br>ad € 9.500,00  |
| Art. 10 ed Allegato III | Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti  | Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 <i>Designazione degli aromi, c.3-quater</i>      | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00    |
| Artt. 12 e 13           | Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie   | Art. 14 <i>Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1 e 4</i>    | Art. 18.2<br>da € 1.600,00<br>ad € 9.500,00  |



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

| REG. 1169/2011                                   |   | D.LGS. 109/1992   |   |
|--|---|---|---|
| ARTICOLI   | SINTESI DEL CONTENUTO   | ARTICOLI  | SANZIONE applicabile al precetto confermato |
| Art. 14, par. 1, lettera b) par. 2               | Vendita a distanza. Alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.               | Art. 15 <i>Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura</i>         | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 15  | Requisiti linguistici   | Art. 3 <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 2</i>           | Art. 18.2<br>da € 1.600,00<br>ad € 9.500,00 |
| Art. 17, parr. da 1 a 4                          | Denominazione dell'alimento   | Art. 4 <i>Denominazione di vendita, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2</i>             | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art.17, par. 5 e Allegato VI                     | Disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che la accompagnano.                              | Art. 4 <i>Denominazione di vendita c. 3 e 4</i>                                     | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 18, par. 1                                  | Elenco degli ingredienti  | Art. 5 <i>Ingredienti c. 3</i>  | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 18, par. 2                                  | Designazione degli ingredienti  | Art. 5 <i>Ingredienti, c. 2</i><br>Art. 4 <i>Denominazione di vendita, c. 5-bis</i> | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E | Prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi afferenti all'elenco e alla designazione degli ingredienti. | Art. 5 <i>Ingredienti</i>   | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D            | Designazione degli aromi nell'elenco degli ingredienti  | Art. 6 <i>Designazione degli aromi (ad esclusione del c.3-quater)</i>               | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 21 ed Allegato II                           | Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze   | Art. 5 <i>Ingredienti, c. 2-bis, 2-ter, 2-quater e Allegato 2 sezione III</i>       | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |
| Art. 22 ed Allegato VIII                         | Indicazione quantitativa degli ingredienti  | Art. 8. <i>Ingrediente caratterizzante evidenziato</i>                              | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00   |



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
Divisione VIII Industria agroalimentare, del *Made in Italy* e industrie creative

| REG. 1169/2011                 |   | D.LGS. 109/1992   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| ARTICOLI                       | SINTESI DEL CONTENUTO   | ARTICOLI  | SANZIONE applicabile al precetto confermato  |
| Art. 23 ed Allegato IX         | Quantità netta  | Art. 9. <i>Quantità</i>   | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00    |
| Art. 24 ed Allegato X, punto 1 | Termine minimo di conservazione   | Art. 10. <i>Termine minimo di conservazione</i>   | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00    |
| Art. 24 ed Allegato X, punto 2 | Data di scadenza  | Art. 10-bis. <i>Data di scadenza</i>  | Art. 18.2<br>da € 1.600,00<br>ad € 9.500,00  |
| Art. 25 e Art. 27              | Condizioni di conservazione o d'uso nonché istruzioni per l'uso, ove obbligatorie.  | Art. 3. <i>Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1, lettere i) e l)</i> | Art. 18.2<br>da € 1.600,00<br>ad € 9.500,00  |
| Art. 26, par. 2, lettera a)    | Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. | Art. 2. <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari, c. 1, lettera a)</i>        | Art. 18.1<br>da € 3.500,00<br>ad € 18.000,00 |
| Art. 28 ed Allegato XII        | Titolo alcolometrico  | Art. 12. <i>Titolo alcolometrico</i>  | Art. 18.3<br>da € 600,00<br>ad € 3.500,00    |
| Art. 36 par. 2                 | Informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria.   | Art. 2. <i>Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari</i>                          | Art. 18.1<br>da € 3.500,00<br>ad € 18.000,00 |